Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 febbraio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107, 50-033 53-914

SOMMARIO

(309)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1940-XIX, registro 10 Africa Italiana, foglio 309.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Aptè Cahasai, ascari (*alla memoria*). — Porta munizioni di un buluc avanzato, durante un violento scontro con rilevanti forze ribelli, rimasto ferito, continuava a compiere il suo dovere, e benchè l'avversario, per assicurarsi la fuga, avesse incendiato in più punti le erbe alte e secche, frapponendo una barriera di fuoco, non desisteva dall'inseguimento fino a che, circondato dalle fiamme, trovava la morte. Esempio di alto spirito del dovere spinto al massimo sacrificio.

Berchè Voldù, muntaz (31007) (*alla memoria*). — Capo arma di un buluc avanzato, durante un violento scontro con rilevanti forze ribelli, rimasto ferito, continuava a far fuoco e, benchè l'avversario per assicurarsi la fuga, avesse incendiato in più punti le erbe alte e secche, frapponendo così una barriera di fuoco, non desisteva dall'inseguimento fino a che, circondato dalle fiamme, trovava la morte. Esempio di alto spirito del dovere spinto al massimo sacrificio.

Embaiè Voldegherghis, buluc basci (30373). — Comandante di pattuglia fiancheggiante, dopo strenua lotta veniva catturato dal nemico e posto in luogo chiuso guardato da sentinella. Riuscito a forzare la chiusura del locale nel quale era custodito, nottetempo, catturava di sorpresa la sentinella che lo aveva in consegna e fuggiva con essa portando in salvo la propria arma recuperata e quella del ribelle. Forniva preziose informazioni sulla dislocazione ed entità delle forze nemiche.

Taharè Adgri, buluc basci (21588). — Durante un'ardita azione contro armati ribelli, si spingeva arditamente contro posizione avanzata, per meglio batterli col fuoco del suo fucile mitragliatore. Ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso, mantenendo il proprio posto di combattimento. Assalito da numerosi ribelli, che tentavano impossessarsi della sua arma, malgrado venisse ripetutamente colpito al capo non cedeva, mitragliando invece il nemico a bruciapelo e causandogli perdite. Soccorso da un nucleo di fucilieri, si ritirava in posizione più arretrata, continuando il suo fuoco sul nemico, concorrendo così efficacemente a ricacciarlo. Esempio di coraggio, serenità e sprezzo del pericolo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cicco Domenico di Nicola e di Guglielmi Anna, nato ad Andria (Bari) il 25 giugno 1903, vice brigadiere CC. RR. — Addetto con un nucleo di militari dell'arma al comando di una colonna operante, dava costante esempio di dedizione al dovere, coraggio ed abnegazione, prodigandosi instancabilmente per il migliore impiego dei militari dipendenti. Durante uno scontro con formazioni ribelli, offertosi spontaneamente per assicurare il collegamento con i reparti più avanzati, attraversava più volte con sereno ardimento e cosciente sprezzo del pericolo, zone battute dall'avversario e prendeva infine parte attiva nel combattimento ove maggiormente si palesavano insidie del nemico, distinguendosi per audacia e sangue freddo.

La Gorga Pasquale di Angelo e di Nonfrisco Irene, nato a Magliano Venere (Salerno) il 30 settembre 1915, carabiniere a piedi. — Addetto al comando di una colonna operante, volontariamente e ripetutamente esponendosi alla fucileria avversaria, assicurava, in territori impervi, la guida ed il collegamento dei reparti più avanzati. Durante un aspro combattimento contro formazioni ribelli, spintosi ove maggiore si palesava l'insidia del nemico, che tentava l'aggiramento di alcuni reparti, prendeva parte attiva al combattimento, contribuendo con la tempestiva irruenza del suo intervento ardito e trascinatore, al conseguimento del successo.

Marin Danilo di Marco e di Orlandi Lidia, nato a Spilimbergo (Udine) il 28 aprile 1906, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di una compagnia in operazione di polizia, contro ribelli superiori di numero, iniziava e conduceva all'attacco di posizione dominante, impiegando il reparto con capacità e valore e sventando rapidamente un tentativo di aggiramento del nemico sul suo fianco sinistro. Assolto il compito affidatogli, malgrado la continua pressione del nemico sempre aumentante di numero, con calma, serenità e grande perizia riconduceva il suo reparto alla posizione di partenza, infliggendo continuamente all'avversario gravi perdite.

Marseu Mario fu Eugenio e di Guion Maria, nato a Pulfero (Udine) il 14 novembre 1909, carabiniere a piedi. — Addetto al comando di una colonna operante, quale conoscitore del terreno di azione, si offriva spontaneamente, a più riprese, durante il lungo ciclo operativo, di guidare e scortare i reparti più avanzati in territorio impervio ed insidiato da ribelli, prodigandosi con slancio ed entusiasmo e gareggiando in bravura, ardimento e sprezzo del pericolo con gli stessi combattenti durante più scontri con gruppi ribelli.

Stefanucci Lamberto di Valerio e fu Zecchiaroli Giuseppina, nato a Subiaco (Roma) il 15 dicembre 1913, sottotenente di complemento. — Comandante interinale di una compagnia coloniale, durante un lungo intenso ciclo operativo, dimostrava cuore e mente salda nel condurre sempre al successo il reparto, prodigandosi oltre le umane forze, sorretto dall'entusiasmo e non comune forza di volontà. Nell'alto Cassam otteneva brillanti risultati con la cattura di armi e munizioni.

Vitali Gustavo fu Guglielmo e di Santamaria Giuseppina, nato a Monza (Milano) il 25 gennaio 1913, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, durante un violento scontro sostenuto contro notevoli forze ribelli, con pronto intuito ed iniziativa, alla testa dei suoi ascari, contrattaccava l'avversario, aggirandolo con abile manovra e benchè questi avesse frapposto una barriera di fuoco per proteggere la fuga, non desisteva dall'inseguimento, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo.

Ghebriè Voldeies, ascari (016130). — Da poco tempo alle armi, in una ardita operazione di guerra contro nuclei armati nemici, teneva contegno esemplare. Ferito gravemente ad un piede, cadeva nelle mani del nemico. Riuscito ad eludere la vigilanza dei ribelli, rimaneva occultato per ben tre giorni, raggiungendo, quindi, il proprio reparto il quarto giorno, dando preziose informazioni. Esempio di alto sentimento del dovere.

Ubbiè Gareddù, ascari (014016). — Durante un'ardita azione di guerra contro nuclei di armati ribelli manteneva contegno esemplare. Ferito al braccio, rifiutava ogni soccorso pur di non abbandonare il suo posto di combattimento. Impossibilitato a far fuoco in seguito alla ferita, continuava ad incitare i compagni, indicando loro i punti dove il nemico, ben protetto, continuava a sparare. Esempio a tutti di fermezza, coraggio ed alto senso del dovere.

CROCE DI GUERRA

Bee Fausto di Giuseppe e di Todesco Maria, nato a Lamon (Belluno) il 5 luglio 1914, sergente maggiore. — Comandante di squadra fucilieri, col compito di proteggere il fianco destro di un plotone attaccante una posizione sulla quale forze soverchianti ribelli si erano trincerate, accortosi che elementi nemici, da dietro ripari, prendevano sotto il loro fuoco il fianco destro degli elementi avanzati, arditamente si slanciava all'assalto, riuscendo, dopo lancio di bombe a mano, a snidarli, volgerli in fuga ed infliggere loro gravi perdite.

Bernardin Giovanni di Paolo e di Masoe Giacoma, nato a Gasaldo (Belluno) il 15 aprile 1908, artigliere. — Servente al pezzo, sorpresi nuclei ribelli che tentavano di irrompere sulla posizione della sezione, impugnava risolutamente il moschetto e col concorso di altri militari infliggeva al nemico perdite e lo costringeva alla fuga.

Canepa Roberto di Giuseppe e di De Bartil Elvira, nato a Sampierdarena (Genova) il 14 luglio 1912, caporal maggiore. — Caporale maggiore d'artiglieria, sotto il fuoco avversario, con sprezzo del pericolo, affrontava risolutamente elementi nemici annidati tra i cespugli, sventando col concorso di altri militari l'agguato tentato dall'avversario.

Castaldi Umberto di Vincenzo e di Farina Emma da Caserta (Napoli), sergente maggiore. — Sottufficiale intelligente, capace, ardimentoso, dedito al compimento del dovere, esplicava durante un intero ciclo operativo, attività incessante e proficua, dando esempio di calma e sprezzo del pericolo.

Centeleghe Attilio di Giovanni e di Argenta Rosa, nato a San Gregorio nelle Alpi (Belluno) il 25 luglio 1912, sergente. — Sottufficiale armaiolo di un battaglione coloniale, durante un intenso e lungo ciclo operativo, con ammirevole spirito di abnegazione, si prodigava instancabilmente per assicurare sempre ed ovunque l'efficienza delle armi automatiche. In più combattimenti, audace e

sereno, si portava da un reparto all'altro, incurante del pericolo, consigliando ed animando i tiratori. Contribuiva così largamente al successo dei reparti.

Collari Francesco di Pietro e di Collari Michela, nato a Nuoro (Oristano) il 29 novembre 1911, sottotenente di fanteria di complemento. — Durante un attacco contro ribelli annidati in grotte, riusciva a portarsi con mezza compagnia su una impervia posizione che precludeva loro ogni scampo, contribuendo valorosamente al vittorioso esito del combattimento.

Domo Angelo di Felice e di Blunfen Vittoria, nato a Zubiena Riviera (Vercelli) l'8 settembre 1914, sergente. — Sottufficiale valoroso, sempre primo ove ferveva il pericolo, durante un nostro attacco su terreno impervio discendeva con pattuglie di ascari in un burrone per bloccarvi un nucleo ribelle, che poi annientava, catturando quattro fucili con munizioni.

Falconieri Mario di Alessandro e di Pescitelli Teresa, nato a Napoli il 29 luglio 1909, sottotenente di fanteria di complemento. — Conduceva con perizia ed ardimento la sua mezza compagnia allo attacco di forze ribelli rilevanti. Noncurante del grave pericolo cui esponeva se stesso ed il suo reparto, fronteggiava la viva e prevalente reazione nemica, per dare modo ad altro nostro reparto di effettuare una manovra su un fianco della posizione avversaria. Con ardita irruzione nella linea del nemico lo costringeva a ritirarsi e riusciva ad infliggergli gravi perdite.

Granchelli Italo di Franco e di Sano Maria, nato a Villa Santa Lucia (L'Aquila) il 20 novembre 1913, artigliere — Servente al pezzo, sotto il fuoco di fucileria dei ribelli che battevano la postazione di artiglieria, con evidente sprezzo del pericolo, esplicava le sue mansioni, prodigandosi durante le pause di fuoco nella difesa della posizione combattendo unitamente agli ascari. Con slancio ed audacia si portava davanti ai pezzi ed affrontava risolutamente il nemico che tentava irrompere sulla posizione. Sprezzante del pericolo continuava, fino al concludersi della azione, a dar prova di sereno ardimento.

Malfredini Bortolo fu Giovanni e fu Pachini Giacomina, nato a Cedegolo (Brescia) il 9 gennaio 1910, sottotenente di complemento. — Sceso arditamente con pattuglia di ascari in intrigati burroni, vi sorprendeva nuclei ribelli che tendevano agguato al reparto ivi operante, riuscendo ad eliminarli ed a catturare due fucili con munizioni.

Moretti Gabrio fu Natale e di Villani Raffaella, nato a Minerbio (Bologna) il 3 luglio 1911, sottotenente di artiglieria di complemento. — Partecipava alla testa della sua banda ad un attacco contro ribelli annidati in terreno impervio, contribuendo valorosamente all'esito vittorioso del combattimento.

Mosconi Alessio di Giuseppe e di Raminzoni Anna, nato a Padova il 13 dicembre 1911, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un lungo, intenso ciclo operativo, dimostrava capacità e ardimento nel condurre il reparto al fuoco. Esempio costante di dedizione al dovere, animatore appassionato dei suoi ascari, conseguiva brillanti risultati nelle azioni dell'alto Cassam, catturando armi e munizioni.

Nardella Angelo di Luigi e fu Preziosi Teresa, nato a Montecompatri (Roma) il 19 agosto 1912, caporale maggiore. — Capo pezzo di artiglieria in linea con gli ascari, durante un combattimento contribuiva efficacemente alla difesa del proprio pezzo, affrontando risolutamente il nemico che tentava irrompere sulla posizione e combattendo unitamente agli ascari, dava prova di calma e sprezzo del pericolo. Esempio costante ai suoi dipendenti di coraggio e di dedizione al dovere.

Nobilia Domenico di Antonio e fu Mosti Maria, nato a Tivoli (Roma) il 18 settembre 1913, sergente. — Comandante di una squadra mitraglieri di sezione impegnata ad appoggiare l'attacco di un plotone fucilieri a posizione dove nuclei di armati si erano trincerati, accortosi che i nemici tentavano di aggirare il plotone attaccante già fortemente impegnato, di iniziativa, spostava la propria arma in posizione molto avanzata, completamente scoperta, e battendo così col fuoco il nemico accorrente, ne arrestava il movimento e lo ricacciava, infliggendogli perdite e consentendo così al plotone fucilieri di raggiungere l'obbiettivo assegnatogli. Esempio di perizia e di sprezzo del pericolo.

Ramunni Francesco fu Giuseppe e di Petrucci Anna, nato a Roccella Ionica (Reggio Calabria) il 4 aprile 1914, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia coloniale, durante un lungo, intenso ciclo operativo, dava ripetute prove di capacità ed ardimento nel condurre il reparto al fuoco. Nell'alto Cassam, durante tre giorni, con il suo reparto, portava a termine un arduo e pericoloso rastrellamento, catturando armi e munizioni.

Silvestri Gaspare fu Michele e di Longo Laura, nato a Palermo il 30 aprile 1910, tenente in s.p.e. — Aiutante maggiore di un battaglione coloniale, svolgeva le sue mansioni per lunghi e intensi cicli operativi, superando brillantemente ostacoli e difficoltà di ogni genere. In più combattimenti, dimostrava profondo intuito tattico, cosciente sprezzo del pericolo.

Toson Romano di Francesco e di Macor Amelia, nato a Romares di Varno (Udine) il 26 novembre 1909, caporale maggiore. — Capo pezzo di una sezione d'artiglieria, durante un'azione di fuoco a breve distanza dal nemico e su posizione completamente scoperta, dirigeva le operazioni del proprio pezzo con perizia e calma, riuscendo d'esempio ai propri dipendenti.

Turchi Alberto fu Vittorio e di Montemaggi Anna, nato a Longiano (Forlì) il 30 settembre 1898, capitano s.p.e. — Comandante di compagnia coloniale, per lunghi intensi cicli operativi dimostrava brillanti doti di organizzatore ed animatore, trascinando in più combattimenti il reparto al successo. Nell'alto Cassam otteneva lusinghieri risultati dalla sua azione di esperto ed ardito combattente, infliggendo perdite sensibili al nemico e catturando armi e munizioni.

Zuccon Pietro di Angelo e di Triepoli Antonietta, nato a Fossalta (Venezia) il 27 marzo 1913, sergente. — Comandante di una squadra mitraglieri di sezione, incaricata di appoggiare l'attacco di altro reparto contro difficile posizione, accortosi che il nemico tentava aggirare per la sinistra il reparto attaccante, già fortemente impegnato, di iniziativa spostava la propria arma in posizione molto avanzata e completamente allo scoperto, da dove battendo col fuoco il nemico accorrente ne arrestava il movimento e lo ricacciava, infliggendogli perdite. Consentiva così al plotone fucilieri di raggiungere l'obiettivo assegnatogli. Esempio di perizia e di sprezzo del pericolo.

Abraha Uastè, muntaz. — Avuto l'ordine di prendere possesso di una quota col suo buluc, visto che i ribelli ne tentavano pure l'occupazione, con slancio ed ardire attraversava una zona fortemente battuta dal fuoco avversario, riuscendo a portarsi sulla posizione ed a procurare varie perdite agli attaccanti.

Abraha Metzereab, buluc basci (56090). — Comandante interinale di mezza compagnia mitraglieri, emergeva per le sue spiccate doti di organizzatore e animatore ardito e capace. Prezioso coadiuvatore del comandante della compagnia, dimostrò per un lungo ciclo operativo pronto intuito tattico, cosciente sprezzo del pericolo. Nelle operazioni nelle valli del Coromasc fu di esempio costante per slancio e spirito di sacrificio.

Afuorchi Gherenchiel, buluc basci. — Sviluppatosi un nostro attacco, si slanciava tra i primi, catturando il fucile ad un ribelle, che abbatteva nel corpo a corpo.

Amed Alì, muntaz (108385). — Porta ordini addetto ad un comando tattico, in terreno impervio ed in condizioni atmosferiche proibitive, attraversava una zona battuta da pattuglia ribelle, facendo pervenire un ordine ad un battaglione, il cui impiego era essenziale per il buon esito di una azione in corso di svolgimento.

Amdè Bairai, muntaz. — Volontario in ardite pattuglie, durante azioni di rastrellamento, si distingueva sopra a tutti per ardimento e sprezzo del pericolo.

Araià Demsas, muntaz (53011). — Comandante di una pattuglia, durante un'accanito combattimento riusciva a portarsi tra i primi su di una forte posizione tenuta dai ribelli, guidando i suoi uomini con slancio ed ardimento.

Araià Gheremariam, ascari (79084). — Durante un attacco, si distingueva per sprezzo del pericolo, contribuendo valorosamente all'assolvimento del compito affidato al suo buluc.

Belai Maharù, sciumbasci (12231). — Comandante interinale di mezza compagnia, durante un lungo ciclo di grandi operazioni di polizia coloniale, dimostrava in più combattimenti ottime doti di graduato animatore ed organizzatore. Comandato ad agire isolato lungo i costoni e gli affluenti dell'alto e medio Ghermenà, per dieci giorni riusciva a bloccare la vasta zona affidatagli, sbaragliando nuclei di ribelli appartenenti alle formazioni di noti capi.

Berè Enturà, buluc basci. — Durante operazioni di rastrellamento, riusciva col suo buluc a snidare ribelli bene appostati, infliggendo ad essi perdite e catturando due fucili con munizioni.

Chidanè Burrù, buluc basci (21117). — Comandante di una pattuglia mobile, attaccava ed inseguiva risolutamente un nucleo di armati muniti di fucili mitragliatori, al quali infliggeva due morti, catturandone i fucili e due zainetti completi di caricatori. In altri combattimenti, faceva rifulgere il valore del suo passato di guerra.

Fessehà Manzel, buluc basci (20638). — In lungo ed accanito combattimento per la conquista di una forte posizione tenuta dai ribelli, con slancio e serenità esemplari, conduceva i suoi dipendenti all'attacco, dando così valido e prezioso aiuto al proprio comandante.

Ghebriet Tocù, ascari. — Inviato a portare informazioni urgenti al comando di battaglione, scorto ed inseguito da alcuni ribelli che cercavano di tagliargli la strada, affrontava l'inseguitore più vicino e dopo averlo abbattuto, portava a termine l'incarico.

Ghebriet Zigtà, sciumbasci (25831). — Durante operazioni di polizia, non veniva mai meno alle sue belle qualità di combattente valoroso e capace. In una azione particolarmente difficile per l'accidentalità del terreno, con valore e capacità passava al contrattacco, infliggendo con aggiustato e nutrito fuoco notevoli perdite ai ribelli costretti a ripiegare e a desistere dall'attacco.

Ghereamlach Chelati, buluc basci (50953). — Comandante di una squadra fucilieri, durante un'azione offensiva, dava slancio ai suoi uomini con la parola e con l'esempio, trascinandoli all'assalto di una forte posizione tenuta dai ribelli.

Gheremedin Tesfù, buluc basci (55429). — Comandante di una pattuglia mobile, batteva con audace baldanza il territorio di una capo ribelle che, benchè forte di oltre 50 armati, sconcertato da tanto ardimento, abbandonava il suo paese, che veniva dato alle fiamme dopo breve conflitto.

Gheresghier Gherenchiel, buluc basci (20441). — Comandante di una pattuglia a sbarramento di una valle assolveva in piena il compito affidatogli sventando di giorno e di notte vari tentativi di passaggio di nuclei ribelli. In precedenti combattimenti confermava il valoroso suo passato di guerra.

Gheresillassi Uoldensè, buluc basci. — Comandante di buluc, ad un improvviso attacco di un forte nucleo di ribelli, scattava alla testa dei suoi ascari al contrattacco, obbligando i nemici a desistere dalla loro azione e a fuggire in disordine con perdite.

Gheretatioz Gonnetz, ascari (79978). — Conducente, durante una azione di inseguimento di un forte nucleo di briganti, visto l'impossibilità di procedere col proprio nucleo causa l'impervio terreno montano, si caricava sulle spalle le cassette di munizioni ed accorreva a rifornire la propria arma che, impegnata nel combattimento, si trovava in critica situazione per mancanza di cartucce.

Hagos Chelati, sciumbasci (40061). — Sciumbasci del reparto comando di battaglione, già provato per costante valore, si lanciava alla testa dei pochi uomini disponibili del reparto contro nuclei ribelli che tentavano la scalata delle posizioni dei pezzi d'artiglieria, contribuendo ad annientarli.

Haptè Tecllt, ascari (80000). — Porta arma mitragliatori, spintosi sul fianco di nuclei ribelli in agguato, lo colpiva con raffiche efficaci, sventando il loro tentativo.

Mahari Cahassai, buluc basci (37971). — Già ferito due volte durante la campagna italo-etiopica. Comandante di una squadra fucilieri impegnata in ardita azione tendente a liberare una mitragliatrice in pericolo di cadere in mano al nemico, con magnifico slancio di vecchio combattente, trascinava i propri uomini contro un nucleo nemico di forze molto superiori e in un furioso corpo a corpo lo disperdeva infliggendogli gravi perdite.

Muiè Felleché, ascari. — In uno scontro con rilevanti forze ribelli, si lanciava con risolutezza e coraggio al contrattacco, fino a che, colpito da tre pallottole, cadeva a terra gravemente ferito, seguitando ad incitare i compagni.

Teclemariam Uoldegabriel, buluc basci (44365). — Comandante di una pattuglia mobile per il controllo di una zona, venuto a conoscenza della presenza di un forte nucleo di ribelli rifugiatisi nelle varie capanne di una valle sottostante, incurante della distanza e della notte, si portava sul posto ove i ribelli, messi sull'avviso, avevano teso un agguato sventandolo con prudenza ed intuito.

Tesfai Uoldenegus, buluc basci. — Graduato addetto alle salmerie del battaglione, cosciente del delicato e pesante servizio, assolveva il suo compito con abnegazione ed alto senso del dovere, prodigandosi giorno e notte in marcia e combattimento. In particolari e critiche contingenze, durante le azioni nelle valli del Coromasc, coll'esempio e con la parola infondeva ai suoi conducenti animo e coraggio, trasportando a spalla molto spesso e per il primo il carico dei quadrupedi esausti.

Tesfanchiel Uoldù, ascari. — In uno scontro con rilevanti forze ribelli si lanciava con risolutezza e coraggio al contrattacco fino a che colpito da tre pallottole cadeva a terra gravemente ferito, seguitando ad incitare i campagni.

(4960)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1949.

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, concernente l'unificazione e la semplificazione, dal 1° luglio 1939, dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1939, n. 363, che stabiliva, a norma del 4° comma dell'articolo unico del sopra citato Regio decreto-legge, le modalità per l'accertamento dei detti contributi, limitatamente al secondo semestre 1939, nonchè le modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura per il detto anno;

Visto l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, che converte in legge il R. decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2138, con la seguente modificazione: « Nell'articolo unico, primo comma, alle parole: a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940 »;

Ritenuta la necessità, a seguito della cennata modificazione, di determinare le modalità per l'accertamento dei mentovati contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 e per l'accertamento, dalla stessa data, dei lavoratori dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità di reparto degli stessi contributi per gli Enti interessati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Accertamento dei contributi.

I contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto di ciascun agricoltore sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti, salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.

Art. 2.

Dichiarazione degli agricoltori.

Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono, su invito degli organi incaricati, a mente dell'art. 4, dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azien-

da agricola, far pervenire agli organi stessi la dichiarazione dei dati seguenti:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

b) titolo del possesso;

c) sistemi di conduzione;

d) colture agrarie e forestali praticate e relative estensioni;

e) numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie;

f) eventuali attività complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento;

g) mano d'opera assunta per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e perciò non considerati dalla Commissione di cui all'art. 5.

Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie:

dai conduttori:

l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili;

l'indicazione numerica dei salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie e del bestiame distinti per età e per sesso;

l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'età e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo;

dai coltivatori diretti:

l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per età e per sesso.

I proprietari di terre affittate devono, su analogo invito, dichiarare:

l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati;

la mano d'opera da essi proprietari assunta per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;

i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con la indicazione delle retribuzioni medie mensili;

i nominativi degli affittuari.

Gli agricoltori poi devono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, agli organi sopradetti, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.

Art. 3.

Controllo delle dichiarazioni.

I dati dichiarati vengono, dagli organi incaricati dell'accertamento, esaminati e rettificati in quanto inesatti o incompleti.

Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione, agli accertamenti d'ufficio.

Per il controllo dei dati, per la compilazione degli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4, e per la compilazione dei ruoli di cui all'art. 9, gli organi predetti hanno facoltà di valersi degli elementi in possesso degli Uffici provinciali delle corporazioni, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei Consorzi provinciali tra produttori dell'agricoltura, degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, degli Uffici che conservano i catasti, degli Uffici comunali, delle Mutue malattia, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, nonchè degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art. 4.

Accertamento dell'impiego della mano d'opera.

L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, determinati i contributi indicati all'art. 1, è effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformità ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5.

Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformità ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni.

L'accertamento è fatto risultare da elenchi.

Art. 5.

Commissioni provinciali.

E' istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la Prefettura, una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna delle Unioni rispettivamente degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nominati dal Prefetto su designazione delle Unioni stesse.

Il Prefetto ha facoltà di nominare, su proposta delle rispettive Unioni, membri supplenti.

La Commissione determina distinguendo, ove necessario, la provincia per varie zone, il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente:

per ciascuna coltivazione o rotazioni di colture agrarie e forestali su un ettaro di terreno, tenendo conto di tutte le operazioni colturali praticate per tutto il ciclo produttivo agrario;

per ogni attività complementare ed accessoria;

per la custodia e il governo delle diverse specie di bestiame;

per i lavori di miglioria e di manutenzione dei fondi.

Le determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra, dovrà essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse colture e delle attività complementari ed accessorie, e le consuetudini locali nonchè la composizione della popolazione, lavoratrice agricola ed i rapporti di occupazione nei lavori agricoli dei vari gruppi della popolazione anzidetta, aventi diversa capacità lavorativa.

La Commissione determina inoltre il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente prestato da ciascun salariato fisso ed, ai fini del 2° comma dell'art. 4, il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente effettuato da ciascun componente (uomo, donna, ragazzo) la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni, stabilmente addetti alla lavorazione del fondo, tenendo conto delle esigenze del lavoro stagionale agli effetti della eventuale assunzione di mano d'opera estranea anche da parte delle piccole aziende.

Le deliberazioni della Commissione sono esecutorie. Tuttavia sono comunicate al Ministero delle corporazioni il quale può annullarle in tutto od in parte od anche riformarle.

Il Prefetto comunica altresì al Ministero qualunque divergenza per cui non sia possibile alla Commissione di deliberare.

Il Ministero ha facoltà, sentite le Confederazioni interessate, di modificare le determinazioni della Commissione;

decide inoltre, sentite le Confederazioni stesse e, se del caso, la Commissione prevista dal comma 8° dell'art. 8, le controversie deferite al suo esame.

Il Prefetto provvede a rendere note le determinazioni adottate dalla Commissione e gli eventuali provvedimenti di modifica decisi dal Ministero, dando contemporaneamente notizia delle modalità con cui viene effettuato, in confronto degli agricoltori, l'accertamento dei contributi.

E' demandato inoltre alla Commissione il parere sui ricorsi presentati al Prefetto a mente del comma 1° dell'articolo 8.

Art. 6.

Contenuto degli elenchi di accertamento.

Gli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4 sono compilati distintamente per Comune. Le singole ditte sono iscritte nell'elenco del Comune nel quale si trovano i fondi.

Gli elenchi devono precisare l'attività che determina lo inquadramento sindacale in una o in un'altra delle Associazioni aderenti alla Confederazione degli agricoltori. La classificazione degli agricoltori in tali Associazioni è fatta con l'osservanza delle norme che il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare a mente del R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720.

Gli elenchi devono inoltre indicare per ciascun iscritto:

1) l'ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

2) i sistemi di conduzione;

3) le colture agrarie e forestali con le relative estensioni;

4) il numero dei capi di bestiame distinti per specie;

5) il numero dei salariati fissi non addetti alle colture ed al bestiame, distinti per gruppi di età e per sesso;

6) il numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi, distinti per gruppi di età e per sesso;

7) il numero delle giornate di lavoro di uomini, donne, ragazzi, accertato:

a) per le colture agrarie e forestali e l'allevamento e governo del bestiame, escluse le giornate attribuite al nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

b) per le attività complementari ed accessorie;

c) per i lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;

d) per il nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni.

Per i proprietari di terre affittate gli elenchi devono contenere le indicazioni di cui ai numeri 1 e 7 lett. *c*), nonchè il numero delle giornate di lavoro accertate a carico dei rispettivi affittuari.

Art. 7.

Deposito e pubblicazione degli elenchi. Notifica dell'accertamento.

Gli elenchi sono depositati presso gli organi incaricati dell'accertamento, nella sede delle Unioni fasciste degli agricoltori.

Dal 1° al 15 settembre di ogni anno gli elenchi saranno in pubblicazione presso tali organi.

Dal 1° al 15 aprile saranno in pubblicazione gli elenchi delle variazioni e dei nuovi accertamenti ai fini della compilazione dei ruoli suppletivi.

Della pubblicazione il Prefetto darà notizia con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio dei singoli Comuni, indicando la sede dove è effettuato il deposito degli elenchi e le modalità per la presentazione dei ricorsi a norma dell'art. 8. Della pubblicazione stessa il podestà dà immediato avviso agli esattori delle imposte dirette agli effetti della presentazione delle osservazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi è data notizia a ciascun iscritto, a cura degli organi incaricati dell'accertamento, dei dati contenuti nell'elenco, con l'indicazione del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

La notifica è effettuata per mezzo di messo comunale o esattoriale o per raccomandata postale. Essa può essere omessa solo nel caso che nessuna variazione sia intervenuta nei dati contenuti negli elenchi e notificati precedentemente.

Art. 8.

Ricorsi contro l'accertamento.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione dell'elenco e nel caso di notifica individuale nel termine di trenta giorni dalla data della medesima.

Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo del contributo.

Il Prefetto decide sentita la Commissione di cui all'articolo 5.

Le decisioni del Prefetto sono comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con l'indicazione del termine utile per ricorrere a norma del comma seguente.

Avverso la decisione del Prefetto è ammesso gravame, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso al Ministro non sospende la riscossione del contributo.

Il Ministro decide sentita la Commissione consultiva istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Le decisioni del Ministro sono, pel tramite delle Prefetture, comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale.

Sulle risultanze degli elenchi gli esattori delle imposte presentano, agli organi incaricati dell'accertamento, le proprie osservazioni e proposte per la eliminazione delle partite già riconosciute inesigibili, cessate, inesistenti o irreperibili. La presentazione di tali osservazioni e proposte deve essere effettuata nel termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.

Art. 9.

Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti.

A cura degli organi incaricati dell'accertamento è compilato, distintamente per Comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'articolo 1.

Per le variazioni ed i nuovi accertamenti intervenuti dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.

Nella compilazione dei ruoli gli organi incaricati tengono conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette, a mente dell'ultimo comma dell'art. 8.

Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza. Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito, dopo la compilazione dei ruoli principali sono formati ruoli suppletivi.

Nei ruoli è indicato, in confronto di ciascun iscritto, lo ammontare dei contributi previsti all'art. 1.

In aumento all'importo dei contributi vengono iscritte le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le corporazioni, e quelle per la riscossione.

Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati per provincia i riassunti dei ruoli stessi.

Art. 10.

Esecutorietà, pubblicazione e consegna dei ruoli.

I ruoli sono depositati, resi esecutivi, pubblicati e consegnati agli esattori a norma delle leggi e disposizioni vigenti sulla riscossione delle imposte dirette e del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Insieme ai ruoli sono depositati e consegnati ai ricevitori provinciali, a norma delle predette leggi e disposizioni, i riassunti di essi.

A cura degli organi incaricati dell'accertamento è inoltre comunicato a ciascun ente interessato il carico dei contributi di propria spettanza iscritto nei ruoli.

Art. 11.

Ricorsi contro i ruoli.

E' data facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto contro i ruoli entro il centottantesimo giorno dall'ultimo di pubblicazione.

Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di duplicazione od errore materiale.

Il Prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le apposite rettifiche.

Art. 12.

Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura.

A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo, è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione.

A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.

Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti.

Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi, 4°, 5°, 6°, 8° e 9° dell'art. 8.

Art. 13.

Consegna degli elenchi dei lavoratori.

Gli elenchi dei lavoratori, restituiti dai podestà, dopo l'avvenuta pubblicazione, restano in deposito presso le Prefetture.

Copia degli elenchi, col visto di avvenuta pubblicazione, è trasmessa, dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura, entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione stessa, alla Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e, limitatamente alla parte concernente gli elenchi degli impiegati, alla Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. A cura delle stesse Unioni è data inoltre comunicazione ai predetti Enti delle decisioni adottate sui ricorsi presentati a mente del comma 7° dell'art. 12, in quanto tali decisioni comportino variazioni negli elenchi.

Art. 14.

Accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi.

L'accreditamento dei contributi ai lavoratori iscritti negli elenchi è regolato come appresso:

a) nei confronti dei salariati, obbligati, avventizi e compartecipanti l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia, per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari è effettuato in base alle disposizioni vigenti per le singole forme di assistenza e di previdenza e per la corresponsione degli assegni familiari e fino a concorrenza dell'ammontare delle somme iscritte nei ruoli per i detti lavoratori.

Tale accreditamento, in misura proporzionale al periodo per il quale i lavoratori risultano iscritti negli elenchi, è operato attribuendo prima ai salariati fissi ed assimilati, agli obbligati ed assimilati ed ai compartecipanti i contributi di loro pertinenza e ripartendo la differenza tra gli avventizi in base ai criteri di anno in anno indicati dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ed approvati dal Ministero delle corporazioni.

Le eventuali differenze che si verificassero — per effetto dei ruoli suppletivi e delle variazioni apportate negli elenchi dei lavoratori — tra le somme accreditate e quelle iscritte nei ruoli, saranno portate in aumento o in diminuzione delle somme iscritte nei ruoli dell'anno successivo agli effetti dell'accreditamento per detto anno;

b) nei confronti dei componenti le famiglie mezzadrili e coloniche l'accreditamento dei contributi per l'assistenza malattia e per le assicurazioni tubercolosi, nuzialità e natalità è effettuato, per coloro che ne hanno diritto, in base alle disposizioni vigenti per le predette forme di assistenza e di previdenza, indipendentemente dall'ammontare delle somme iscritte a ruolo. Ove esso ammontare risulti maggiore o minore di quanto è stato effettivamente accreditato, il conguaglio sarà effettuato mediante diminuzione o aumento delle quote di contributi per l'anno successivo.

Art. 15.

Provvedimenti eccezionali.

Il Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le Confederazioni interessate, può, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 5, sia gli elenchi e i ruoli dei contributi come gli elenchi dei lavoratori.

Il Ministro per le corporazioni può inoltre, quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno, sospendere la riscossione dei ruoli.

Art. 16.

Esenzioni fiscali.

Gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nonchè i ricorsi e le decisioni, sono, a norma delle vigenti disposizioni, esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 17.

Riparto e pagamento dei contributi.

Il Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dispone il pagamento dei contributi riscossi alle Associazioni ed Enti interessati.

Dei contributi per le Associazioni professionali lo stesso Ministero, sentite le dette Confederazioni, stabilisce, prelevando le quote dovute per legge, il riparto tra le Associazioni stesse e ne ordina i pagamenti.

Art. 18.

Norme transitorie per l'anno 1940.

Per l'anno 1940, ai soli fini dell'applicazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura, il riferimento delle giornate di lavoro accertate a norma dell'art. 4 potrà essere sostituito con il riferimento all'estimo catastale dei fondi in quelle provincie nelle quali il Ministero delle corporazioni ritenga che i due elementi, ai fini anzidetti, sono da considerare equivalenti.

In tal caso il contributo viene, d'accordo con il Ministero delle finanze ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Per lo stesso anno i termini e le modalità relative al deposito ed alla pubblicazione degli elenchi, alla notifica dell'accertamento di cui al precedente art. 7, nonchè i termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'art. 8, potranno essere dal Ministero delle corporazioni disciplinati diversamente, ai fini di porre i ruoli dei contributi in riscossione col secondo semestre dell'anno predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 16. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. 1950.

Istituzione di un posto di vice segretario presso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Massimo Tortelli » di Genova ed approvazione della nuova tabella organica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2243, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il Regio istituto commerciale « Massimo Tortelli » di Genova è stato trasformato in Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile;

Visto il R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 1738, che istituisce dal 1° ottobre 1934-XII i corsi inferiori nei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e stabilisce, dalla stessa data, i posti di ruolo in dipendenza della istituzione dei predetti corsi inferiori;

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 676, che a decorrere dal 1° ottobre 1934-XII approva lo statuto e la annessa tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Massimo Tortelli » di Genova;

Veduto il R. decreto 23 novembre 1939-XVIII, n. 2239, col quale, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, vengono fissati i posti di ruolo del predetto Istituto;

Considerata la necessità di istituire presso l'Istituto predetto un posto di ruolo di vice segretario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, è istituito presso il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Massimo Tortelli » di Genova un posto di vice segretario.

Con la stessa decorrenza la tabella organica del predetto Istituto, approvata con R. decreto 14 gennaio 1937-XV, n. 676, è sostituita da quella allegata al presente decreto approvata, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 12. — MANCINI

Tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale mercantile « Massimo Tortelli » di Genova

Numero dei corsi:

Due corsi inferiori completi e una **prima classe** collaterale stabile.

Quattro corsi superiori.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
N. 12 cattedre di ruolo *B* (11° ad 8° grado).
N. 16 cattedre di ruolo *A* (10° al 7° grado).

I. — PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Ruolo *A* grado 6°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista	9	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi dei corsi.
4. Matematica	—	—	1	—
5. Scienze naturali	—	—	1	—
6. Disegno	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Le classi dei corsi e la prima classe collaterale stabile.
7. Lingua straniera (francese)	1	Id.	—	Le classi dei corsi.
8. Stenografia	—	—	1	—
9. Religione	—	—	1	—
Corso superiore a indirizzo mercantile				
10. Lettere italiane e storia	3	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Nelle quattro classi di un corso superiore. Lettere italiane in una classe del 2° corso superiore con l'obbligo dell'avvicendamento.
11. Geografia **generale ed economica**	1	Id.	—	**Nelle classi di tre corsi.**
12. Prima lingua straniera (francese)	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Nella 1ª e 2ª classe dei quattro corsi superiori.
13. Matematica e fisica	1	Id.	—	Matematica nella 1ª, 2ª e 3ª classe dei due corsi superiori. Fisica nella 1ª classe di due corsi superiori.
14. Chimica e merceologia	1	Id.	—	Chimica nella 2ª classe di due corsi superiori. Merceologia nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori.
15. Computisteria e ragioneria	1	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in tre classi del secondo corso superiore.
16. Tecnica commerciale, trasporti e dogane	1	Id.	—	Nella 3ª e 4ª classe di due corsi superiori. Computisteria e ragioneria in una classe dal 2° corso superiore. Esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale nella 3ª e 4ª classe di due corsi.
17. Computisteria e ragioneria tecnica commerciale trasporti e dogane	1	Id.	—	Le classi del terzo corso con le esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.
18. Seconda lingua straniera (inglese)	2	Id.	—	Nelle quattro classi di un corso superiore e in una classe del 3° corso, con l'obbligo dell'avvicendamento.
19. Seconda lingua straniera (tedesca)	1	Id.	—	Le classi di un corso.
20. Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica	3	Id.	—	Le classi di un corso. Economia politica, elementi di scienze finanziarie e statistica o istituzioni di diritto in una classe del quarto corso.
21. Lettere italiane e storia	—	—	1	—
22. Scienze naturali, geografia generale ed economica	—	—	1	—

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
23. Seconda lingua straniera (inglese)	—	—	1	—
24. Matematica e fisica	—	—	1	—
25. Chimica e merceologia . .	—	—	1	—
26. Computisteria e ragioneria, tecnica commerciale trasporti e dogane	—	—	—	—
27. Istituzioni di diritto . . .	—	—	1	—
28. Calligrafia	—	—	1	—
29. Stenografia (facoltativa) . .	—	—	1	—
30. Dattilografia (facoltativa) .	—	—	1	—
31. Religione	—	—	1	—
II. — PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO				
Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	—
Vice-segretario	1	Gruppo *B* grado 12°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo *C* grado 13° a 12°	—	—
Assistente ai laboratori di chimica e merceologia	—	—	1	—
Bidelli (di cui uno custode) in via transitoria	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 16 novembre 1940-XIX, n. **1951**.
Aggiunta dell'abitato di Castagnole Monferrato, in provincia di Asti, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 ottobre 1940-XVIII, n. 2341;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castagnole Monferrato, in provincia di Asti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 23. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1940-XIX, n. **1952**.
Estensione, con modificazioni, alla Libia ed all'A.O.I. del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il secondo comma dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il primo comma dell'art. 55, del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, è esteso all'Africa Orientale Italiana ed alla Libia, compreso il territorio del Sahara libico, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La facoltà di revisione dei prezzi prevista dall'art. 1 del citato Regio decreto-legge e l'approvazione dei nuovi prezzi spettano ai Governatori generali e Governatori ed al Ministro per l'Africa Italiana, su proposta degli stessi, a seconda che trattisi di contratti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, rientrano nelle rispettive competenze.

Art. 3.

Il termine stabilito dall'art. 2 del citato Regio decreto-legge per proporre ricorso contro la determinazione che neghi o accolga parzialmente la revisione nei modi indicati nell'art. 2 del presente decreto, è elevato a giorni quarantacinque.

Il ricorso può essere presentato all'Ufficio di Governo più vicino al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei singoli Governi dell'Africa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 dicembre 1940-XIX, n. 1953.

Aggiunta dell'abitato di Ari, in provincia di Chieti, a quelli da trasferire a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Ari, in provincia di Chieti, limitatamente alla zona segnata in giallo nell'unita planimetria, in data 11 ottobre 1940-XVIII, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 22. — MANCINI

LEGGE 13 gennaio 1941-XIX, n. 23.

Concessione di un assegno straordinario a favore della vedova del Maresciallo dell'aria Italo Balbo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova del Maresciallo dell'aria Italo Balbo, Quadrumviro della Rivoluzione, Donna Emanuela Florio, è conferita durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire centomila annue a decorrere dal 29 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 gennaio 1941-XIX, n. 24.

Modificazioni statutarie della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;
Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, che ha costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro una Sezione autonoma per il credito cinematografico e ne ha approvato il relativo statuto;
Veduto il R. decreto 8 febbraio 1940-XVIII, n. 445, col quale è stato approvato il nuovo testo dello statuto della Sezione predetta;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto, di concerto con il Ministro per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti modifiche al testo dello statuto della Sezione autonoma per il Credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro:

1. — L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La Sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'incremento dell'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti ad Enti, Società e singoli pri-

vati, che svolgono attività nel campo della produzione, commercio e sfruttamento di pellicole cinematografiche nazionali, nonchè per l'esercizio delle sale cinematografiche.

La Sezione potrà altresì accordare finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere, anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero delle pellicole nazionali, sui premi ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori.

Le garanzie che dovranno assistere le operazioni saranno stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti.

La Sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario o utile dal Consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in Enti o Società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e attività ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 % del fondo di dotazione.

La Sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base all'elenco da approvarsi dal Consiglio di amministrazione ».

2. — L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il fondo di dotazione della Sezione è costituito:

a) dal conferimento del Tesoro dello Stato per lire 20.000.000, previsto e regolato dall'articolo 9, 2° capoverso, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

b) dal conferimento della Banca Nazionale del Lavoro per L. 20.000.000, previsto e regolato dalle disposizioni di cui alla lettera *a*);

c) da ulteriori conferimenti del Tesoro e della Banca Nazionale del Lavoro come previsto dall'articolo 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, e dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013.

I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca Nazionale del Lavoro di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) non sono trasferibili.

d) da eventuali conferimenti per importo non inferiore a L. 1.000.000 da parte di Istituti, Enti e Società.

Il fondo di dotazione è suddiviso, ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di L. 1.000.000 ciascuna.

L'accettazione dei conferimenti di cui alla lettera *d*) è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione della Sezione. Essi dovranno essere versati per metà all'atto della sottoscrizione e, per l'altra metà, entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima. Trascorsi i quindici giorni dalla data sopra fissata, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà diffidato dalla Direzione della Sezione, mediante lettera raccomandata, a pagare entro quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 % annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata versata all'atto della sottoscrizione sarà devoluta al fondo di riserva.

Il Consiglio di amministrazione potrà riconoscere alle partecipazioni di Enti, che per statuto abbiano lo scopo della previdenza, il diritto al prelevamento, sugli utili netti emergenti dal bilancio, di un dividendo fino al 4 % con precedenza sugli altri partecipanti ».

3. — Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-*bis*:

« L'amministrazione della Sezione è affidata:

a) al Consiglio di amministrazione;

b) al Comitato esecutivo;

c) al direttore ».

4. — L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Sezione è posta sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Un delegato dell'Ispettorato assiste, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, ai regolamenti ed allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi, informandone, in caso diverso, l'Ispettorato e il Ministero della cultura popolare. Di quanto precede deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

5. — L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione:

1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto;

2) accettare nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della Sezione previsti alla lettera *d*) dell'articolo 6;

3) deliberare in merito all'assunzione delle partecipazioni e stabilire l'elenco dei titoli e valori di cui all'articolo 2;

4) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore per le operazioni di prestito nonchè quelli del Comitato esecutivo per le prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni;

5) decidere su tutte le operazioni di prestito e sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni che eccedano la competenza del Comitato esecutivo e del direttore;

6) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'articolo 23 del presente statuto;

7) stabilire i limiti preventivi delle spese generali;

8) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

9) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia — in qualunque forma concessa — nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia ancora estinto;

10) nominare i rappresentanti della Sezione presso altri Enti o altre istituzioni;

11) determinare l'emolumento per i sindaci;

12) fissare l'importo delle medaglie di presenza per i membri del Consiglio, sentito l'Ispettorato;

13) deliberare sulle operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 4;

14) deliberare la eliminazione di crediti dalle scritture;

15) scegliere nel proprio seno cinque membri per la costituzione del Comitato esecutivo ».

6. — Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-*bis*:

« Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto, nonchè da cinque consiglieri di amministrazione da nominarsi a norma dell'articolo 16, n. 15.

Questi ultimi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Si applicano inoltre al Comitato esecutivo le disposizioni dell'articolo 17 ».

7. — Dopo l'articolo 17-*bis*, aggiungere il seguente articolo 17-*ter*:

« Spetta al Comitato esecutivo:

1) decidere sulle operazioni di prestiti e sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni che dal Consiglio di amministrazione siano devolute alla sua competenza;

2) predisporre lo schema del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

3) esprimere il proprio parere su tutte le questioni da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

4) autorizzare, ai sensi del primo capoverso dell'articolo 5, il concorso alle aste o il subingresso nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate;

5) prendere, nei casi di urgenza, qualsiasi deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione tranne quelle di cui ai numeri 4, 6, 9, 11, 14 e 15 dell'articolo 16. Di tutte le deliberazioni prese in via di urgenza dovrà essere data comunicazione al prossimo Consiglio;

6) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico;

7) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito ».

8. — L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Il direttore delibera sulle operazioni che il Consiglio di amministrazione ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi, provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore autorizza tutte le azioni giudiziarie riferendone alla prima adunanza del Comitato esecutivo.

Il direttore può prendere, nei casi di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 17-*ter* riferendone allo stesso nella prossima adunanza.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto; oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito ».

9. — L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario addetto alla Sezione designato dal direttore.

Di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 25.

Modificazioni alle norme relative alle promozioni nel ruolo di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, e 2, primo comma, del R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1037, recanti norme relative alle Biblioteche pubbliche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di servizio richiesto dall'art. 5 del R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 575, per la promozione dal grado decimo al grado nono del ruolo di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, nei limiti dei posti disponibili, è ridotto a tre anni, tenuto altresì conto del periodo di prova.

Art. 2.

Agli effetti del computo del triennio di effettivo servizio prescritto dall'art. 2 del R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 1037, per le promozioni al grado quinto del ruolo del personale di gruppo *A* delle Bilioteche pubbliche governative, è valutato per intero il servizio prestato nel grado sesto di qualunque ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, *foglio* 30. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1941-XIX.

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'E.I.A.R. e gli aventi diritto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1938, n. 1352;

Visto l'art. 5 del regolamento 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale del 15 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1940-XVIII, registro 1, foglio 29, con il quale veniva provveduto alla nomina per l'anno 1940 del presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e regolamento sopra citati;

Considerata la opportunità di provvedere alla conferma in carica del presidente del Collegio sopra menzionato per l'anno 1941;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1941-XIX, e sino al 31 dicembre 1941-XX, l'avv. cav. di gr. cr. Pierantoni Gino, Consigliere nazionale, è nominato presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari (E.I.A.R.) e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del regolamento 20 agosto 1928 per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(467)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro e sottoposizione a liquidazione della ditta Natale Belou, con sede a Bucaste, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1940-XVIII con il quale la ditta Natale Belou, con sede a Bucaste, fu sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 29 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Natale Belou, con sede a Bucaste (Milano).

La Società stessa è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il cav. Guglielmo Beretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *p. Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta « La Pipa Lombarda », con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta « La Pipa Lombarda », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta « La Pipa Lombarda », con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giuseppe Scalia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(460)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Levigature Vetri e Affini, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Levigatura Vetri ed Affini, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Levigature Vetri e Affini, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il console Cesare Rossi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(456)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Mosca e C., con sede a Biella, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Mosca e C., con sede a Biella, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Mosca e C., con sede a Biella, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Carlo Righi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 22

Dalla signorina Borgia Maria fu Ernesto domiciliata in Amalfi è stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati cons. 3,50% (1906): n. 229588, di annue L. 59,50 intestato a Borgia Mario fu Ernesto domiciliato in Napoli; n. 298509 di annue L. 472,50; n. 384050 di annue L. 70; n. 306293 di annue L. 35; n. 273761 di annue L. 35; n. 287137 di annue L. 35; n. 243583 di annue L. 10,50, intestati a Borgia Maria fu Ernesto, domiciliata in Napoli.

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si comunica che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3822)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del cons. 3,50%, n. 477380 e n. 477381, rispettivamente della rendita annua di L. 35 e di L. 49, intestati a Spinosa Ludovico fu Gaetano domiciliato a Saponara di Grumento (Potenza) e vincolati per la cauzione del titolare quale ricevitore postale.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio contenente i compartimenti già usati per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà al chiesto tramutamento.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3823)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 24

E' stata chiesta la conversione in prestito Redimibile 3,50% (1934) del certificato cons. 5%, della rendita annua di L. 25, n. 171795, intestato ad Apolloni Emilio fu Settimio, domiciliato in S. Michele in Teverina con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale procaccia postale.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 27 settembre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3824)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 febbraio 1941-XIX - N. 28

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39, 4	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7000
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,85
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,75
Id. 5,00% (1935)	91,50
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,40
Id. Id. 5,00% (1936)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50%	94 —
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1941-XIX - N. 29

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,66
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	72,825
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,675
Id. 5,00% (1935)	91,425
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,425
Id. Id. 5,00% (1936)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50%	93,975
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,125
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	94,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,825
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,475

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 29 gennaio 1941-XIX di sottoposizione a sindacato della « Società anonima Elettromeccanica del Toce » con sede a Milano - pubblicato a pagina 633 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1941-XIX, n. 32 . la denominazione dell'azienda medesima deve intendersi rettificata in: « Società Anonima Elettrochimica del Toce ».

(488)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 19 novembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori dott. Giulio Pesciarelli e avv. Tommaso Caporali sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(468)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Todi (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il geom. Gioacchino Orsini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Todi, con sede in Todi (Perugia), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(469)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.